SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 Olbia

DELIBER	AZIONE DEL COMMISSARIO	N. F	82	DEL	31	/ 03	1 201	14		
OGGETTO: Approvazione convenzione con l'Unitelma Sapienza Università Telematica di Roma avente ad oggetto lo svolgimento di periodi di tirocinio da parte degli studenti iscritti presso le strutture dell'Azienda.										
L'anno duemilaundici il giorno <u>frentomo</u> del mese di <u>marco</u> in Olbia, nella sede, legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.										
IL COMMISSARIO										
	Dottor	Giovai	nni Antonio l	Fadda						
Sentiti i pareri	favorevoli del		,							
DIRETTORE A	AMMINISTRATIVO		Avvoc	cato Mario	Giovann	i Altana				
e del *										
DIRETTORE S	SANITARIO		Dotto	ressa Mari	a Serena	a Fenu				

PRESO ATTO

della richiesta di convenzionamento dell'Unitelma Sapienza Università Telematica di Roma, acquisita agli atti con registrazione di protocollo n. 9757 del 17.02.2011, per consentire lo svolgimento di periodi di tirocinio da parte degli allievi iscritti presso le strutture messe a disposizione dall'Azienda;

ESAMINATO

lo schema di convenzione disciplinante tale rapporto di collaborazione ;

CONSIDERATO

che è responsabilità della suddetta Università assicurare che ogni allievo sia munito, per lo svolgimento delle attività di tirocinio di che trattasi, di un'adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e per la responsabilità civile verso terzi e che copia delle relative polizze dovrà essere consegnata all'Azienda prima dell'inizio di ogni singolo periodo di tirocinio;

RITENUTO

di poter approvare il predetto schema di convenzione al fine di consentire l'espletamento delle attività di cui sopra e di autorizzame la successiva stipulazione;

RITENUTO

- 1) di autorizzare lo svolgimento dei predetti periodi di tirocinio nel numero compatibile con la disponibilità dei Servizi dell'Azienda ad accogliere i tirocinanti che ne facessero richiesta;
- 2) di demandare al Servizio Amministrazione del Personale il compito di autorizzare la frequenza degli iscritti alla Facoltà in oggetto sulla base della disponibilità manifestata dal Servizio di Assistenza Infermieristica, Ostetrica e delle Professioni Tecnico Sanitarie e del Servizio interessato, verificando, inoltre, prima dell'inizio del tirocinio, la validità delle polizze assicurative di cui sopra, che dovranno essere accluse, in copia, agli atti della pratica;
- 3) di incaricare il Responsabile della Struttura presso la quale viene svolta la frequenza ed il Tutor Aziendale, designato dal primo, di informare i tirocinanti sui protocolli e regolamenti della struttura stessa, che dovranno essere osservati scrupolosamente durante il periodo in oggetto;

SU

conforme proposta dell'Area Affari Generali e Legali e Comunicazione;

Visti:

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; l'Atto Aziendale;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,

-di approvare la Convenzione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che si procederà alla successiva stipulazione;

- di incaricare l'Area Affari Generali, Affari Legali e Comunicazione della stipulazione della Convenzione in argomento, il Servizio Amministrazione del Personale e il Servizio di Assistenza Infermieristica, Ostetrica e delle Professioni Tecnico – Sanitarie dell'esecuzione del presente atto ed i Servizi aziendali interessati in base alle rispettive competenze, secondo quanto indicato in premessa;

- di incaricare, inoltre, il Servizio Amministrazione del Personale di autorizzare l'avvio della frequenza degli iscritti alla suddetta Associazione, sulla base della disponibilità del Servizio di Assistenza Infermieristica, Ostetrica e delle Professioni Tecnico – Sanitarie e del Servizio interessato, verificando, prima del tirocinio stesso, la validità di idonee polizze assicurative di cui sopra ed acquisendone contestualmente copia agli atti della pratica, ed il Responsabile della Struttura presso la quale viene svolta la frequenza ed il Tutor aziendale di informare i tirocinanti sui protocolli e regolamenti della struttura stessa, che dovranno essere osservati scrupolosamente durante il periodo in oggetto.

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dottoressa Maria Serena Fenu)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Mario Giovanni Altana)

IL COMMISSARIO

(Dott. Giovanni Antonio Fadda)

TEnne

da compilarsi a cura del Servizio / Struttura proponente/estensore							
(luogo e data),/							
La presente deliberazione:							
è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.							
oppure							
deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10							
Il Responsabile del Servizio/Struttura(proponente/estensore)							
(firma)							
••							
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia							
dal <u>06 / 04 / 20 II</u> , e che:							
è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.							
con lettera in data/, protocollo n, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e							
Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.							
Olbia, C6, Ou / 2011. Il Responsabile del Serve Affari Generali e Legali							
La presente deliberazione:							
è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio							
dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n del							
è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio							
dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n del							
è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.							
Olbia,/ Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali							
•							
Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso							
Olbia,/ II Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali							



CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO

(Art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25/03/1998)

Rep. n.

TRA

L'Università Telematica UNITELMA SAPIENZA – con sede in Roma, V.le Regina Elena, 295 00161 Roma P.I. 08134851008, d'ora in poi denominata "Università",

Ε

La Società	ASL 1	1 8 H	ov6∖A AN.diper			
con sede in	D UBIA		CF 01687	\$160 90 £		
d'ora in po	oi denomina A. FADDA na	ato "sogg to a!.	etto ospitante",	rappresentata ১৭ 193≠	legalmente	dal commence

Premesso

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, l'Università promuove tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio degli studenti universitari.

Si conviene quanto seque

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 l'AZIENDA/ENTE ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196/97.

Art. 2

- 1. Il tirocinio formativo e di orientamento, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.
- 2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo (tutor universitario), e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
- 3. Per ciascun tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;

- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio:
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

- 1. L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.
- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - attenersi alle indicazioni fornite dal tutore universitario e dal responsabile aziendale:
 - Redigere una relazione finale sull'attività svolta, conformemente allo schema allegato (A)
- 3. La partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede è consentita previa comunicazione al tutore universitario al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art.5.
- 4. Sono consentite una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante e il soggetto ospitante con il consenso del tutore universitario, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
- 5. E' consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante. Della interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del soggetto ospitante, tempestiva comunicazione scritta al soggetto promotore.
- 6. Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti.

Art. 4

Il soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.

Art. 5

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché
per la responsabilità civile presso compagnie assicurative. In caso di incidente durante
lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento,
entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo
riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto
promotore.

Art. 6

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a

soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono le parti firmatarie del presente accordo. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 D.Lgs. 196 del 30.6.2003.

Art. 7

La presente Convenzione ha la durata di anni 1 (uno) dalla data della firma e potrà essere tacitamente rinnovata salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi per iscritto entro 3 mesi dalla scadenza annuale.

Roma,

Per il soggetto promotore

Universita' telematica Unitelma Sapienza

Dott. Michele Orefice Direttore Amministartivo Per il soggetto ospitante

ASL N. & H OVBIA

Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA COMMITTANO FRADRIMANO